

# CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019

## OBBLIGO DI RISPOSTA E SANZIONI

### AVVISO

L'obbligo di risposta per il Censimento Permanente della Popolazione 2019 è sancito **dall'art. 7 del D.Lgs n. 322/1989**.

Nell'art. 7 del D.Lgs. n. 322 del 1989 si prevede inoltre che sia annualmente definita anche la tipologia dei dati la cui mancata fornitura configura violazione dell'obbligo ivi sancito. L'inosservanza dell'obbligo di fornire i dati richiesti, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria. I proventi delle sanzioni amministrative confluiscono in apposito capitolo di bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dallo stesso Piano Statistico Nazionale.

Gli importi delle sanzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 322 del 1989 sono:

- dalla misura minima pari a **euro 206,00** alla massima pari a **euro 2.065,00** per violazioni commesse da persone fisiche;
- dalla misura minima pari a **euro 516, 00** alla massima pari a **euro 5.164,00** per violazioni commesse da enti e società.

Si fa pertanto presente che, decorso inutilmente il termine ultimo del per effettuare l'intervista , fissato al **13 novembre 2019**, **l'ISTAT** attiverà la procedura per l'accertamento e la contestazione delle violazioni, al fine dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e di illecito amministrativo.